



**Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa**

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-844/19, 12 maggio 2021, ECLI:EU:C:2021:378	CS e Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt c. Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen e technoRent International GmbH	Seconda	Rinvio pregiudiziale	AT	Ultima istanza	SI	/	Principio di interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell'Unione	Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile – Articolo 183 – Rimborso dell'eccedenza di IVA – Interessi di mora – Assenza di normativa nazionale – Principio della neutralità fiscale – Applicabilità diretta delle disposizioni del diritto dell'Unione – Principio di interpretazione conforme

**Classificazione**

Diritto primario - Diritto secondario - Imposte indirette - Iva

**Questioni pregiudiziali**

«1) Se dal diritto dell'Unione risulti una norma direttamente applicabile che riconosca ad un soggetto passivo, al quale l'Amministrazione finanziaria, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, non abbia tempestivamente rimborsato un credito IVA, il diritto ad interessi di mora, cosicché il soggetto passivo stesso possa far valere tale diritto dinanzi all'Amministrazione medesima o ai giudici amministrativi, benché la legislazione nazionale non preveda una norma del genere in materia di interessi in caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale:

2) Se, anche nel caso in cui il credito IVA del soggetto passivo sia sorto per effetto di una successiva riduzione del corrispettivo ex articolo 90, paragrafo 1, della direttiva [IVA], sia consentito che la maturazione di interessi inizi a decorrere solo al termine di un adeguato spatium deliberandi concesso all'Amministrazione finanziaria per verificare la fondatezza del diritto fatto valere dal soggetto passivo.

3) Se dal fatto che il diritto nazionale di uno Stato membro non disciplini il riconoscimento di interessi per tardivo rimborso di un credito IVA derivi che, nel calcolo degli interessi, i giudici nazionali debbano applicare la conseguenza giuridica dettata dall'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva [2008/9], anche nel caso in cui il procedimento principale non ricada nella sfera d'applicazione della direttiva medesima».

**Dispositivo**

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che un rimborso risultante da una rettifica della base imponibile ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva medesima deve dar luogo, al pari di un rimborso di un'eccedenza di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 183 di detta direttiva, alla corresponsione di interessi qualora non venga effettuato entro un termine ragionevole. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di tali disposizioni provvedendo ad un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione.

**Nota redazionale**

Con la sentenza di cui alla causa C-844/19 (CS e TechnoRent International GmbH), la Seconda Sezione della Corte di Giustizia UE si è pronunciata in merito alla corresponsione di interessi di mora sull'eccedenza Iva chiesta a rimborso all'Amministrazione finanziaria. Più precisamente, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che un rimborso risultante da una rettifica della base imponibile deve dar luogo alla corresponsione di interessi qualora non venga effettuato entro un termine ragionevole. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia del diritto europeo provvedendo ad un'interpretazione del diritto nazionale ad esso conforme.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione dell'art. 90, par. 1, e dell'art. 183 della direttiva 2006/112/CE, e dell'art. 27, par. 2, secondo comma, della direttiva 2008/9/CE ed è stata presentata nell'ambito di due controversie sorte, la prima, tra una persona fisica, e l'Amministrazione finanziaria austriaca e la seconda, tra la medesima Amministrazione finanziaria e una società.

In particolare, la persona fisica gestiva un hotel in Austria e nella dichiarazione Iva provvisoria deduceva un'eccedenza di Iva che tuttavia l'Ufficio delle imposte liquidava in un importo minore.

La società invece effettuava vendite di macchinari in Austria, soggette ad Iva e nella dichiarazione Iva provvisoria deduceva un credito Iva per effetto di una riduzione del prezzo di vendita dei macchinari effettuata successivamente alla loro vendita. Tuttavia, in esito a una verifica, l'Ufficio delle imposte riteneva che la modifica del prezzo di vendita non avrebbe dovuto essere effettuata con conseguente insussistenza di un'eccedenza di Iva da rimborsare.

In entrambi i casi, le vertenze nazionali si erano concluse favorevolmente per i soggetti passivi, i quali tuttavia avevano proposto nuovi ricorsi chiedendo il riconoscimento degli interessi di mora su un importo pari al credito Iva chiesto a rimborso, per il periodo compreso tra l'anno in cui era stata presentata la dichiarazione dalla quale emergeva il credito e il giorno antecedente all'accreditamento del rimborso sul conto del soggetto.

Dunque, le questioni erano state sottoposte alla competente autorità giurisdizionale che, in assenza di una disposizione nel diritto austriaco che prevedesse l'applicazione di interessi ai crediti Iva oggetto di rimborso, ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte di Giustizia UE alcune questioni con cui ha chiesto, in sostanza, se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che un rimborso risultante da una rettifica della base imponibile ai sensi dell'art. 90, par. 1, della direttiva Iva debba, come il rimborso di un'eccedenza di Iva ai sensi dell'art. 183 di tale direttiva, dar luogo al versamento di interessi qualora non venga effettuato entro un termine ragionevole e, eventualmente, secondo quali modalità.

Ebbene, in via preliminare, la Corte di Giustizia UE ha ricordato che, per quanto riguarda il rimborso di un'eccedenza di Iva ai sensi dell'art. 183 della direttiva Iva, il diritto di detrazione previsto dagli articoli 167 e seguenti di tale direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. In particolare, tale diritto deve essere esercitato immediatamente, per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte.

Bisognerebbe dunque consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da detta eccedenza di Iva, il che implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, mediante versamento in denaro contante o con modalità equivalenti, e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba far incorrere il soggetto passivo in alcun rischio finanziario.

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto che qualora, nel caso in cui il rimborso dell'eccedenza di Iva non avvenga entro un termine ragionevole, il soggetto passivo non avesse diritto agli interessi di mora, la sua situazione ne risulterebbe pregiudicata, in violazione del principio di neutralità fiscale.

Ne consegue che, sebbene l'art. 183 della direttiva Iva non preveda l'obbligo di corresponsione di interessi sull'eccedenza di Iva da rimborsare né specifichi il dies a quo ai fini della determinazione degli interessi stessi, il principio di neutralità del sistema fiscale dell'Iva richiede che le perdite finanziarie generate da un rimborso dell'Iva effettuato oltre un termine ragionevole siano compensate dal pagamento di interessi di mora. Lo stesso vale per i rimborsi dell'Iva derivanti da una riduzione della base imponibile dell'Iva ai sensi dell'art. 90, par. 1, della direttiva Iva.

Per quanto concerne le modalità di determinazione degli interessi dovuti sui rimborsi Iva, secondo la Corte di Giustizia UE, è onere del giudice del rinvio esaminare se sia possibile garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione alla luce dell'ordinamento nazionale complessivamente considerato e applicando per analogia disposizioni di quest'ultimo diritto, al fine di garantire il pieno diritto di detrazione nei termini sopra indicati.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN